



IL TAR PUGLIA FERMA GLI ABBATTIMENTI DEGLI ULIVI PER FOTOVOLTAICO E SERRE

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

1 IL FATTO

2 LA SENTENZA

1 IL FATTO

La Regione Puglia, con la D.G.R. n. 1073 del 29 luglio 2025, aveva approvato una nuova normativa per il rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento degli **alberi di ulivo** non monumentali.-

Il punto critico era molto semplice: la delibera regionale ampliava le ipotesi in cui tali esemplari potevano essere abbattuti.-

In particolare, la Regione aveva ricompreso tra le opere di "miglioramento fondiario" anche la sostituzione dell'**oliveto** con altra coltivazione, comprese le colture in serra, e aveva esteso la nozione di "opere di pubblica utilità" anche agli impianti privati per la produzione di energia da fonti rinnovabili.-

Il **Gruppo di Intervento Giuridico**, rappresentato dagli Avvocati Filippo Colapinto e Giacomo Sgobba, aveva impugnato la delibera, sostenendo che la Regione, con un semplice atto amministrativo, avesse di fatto "superato" una legge statale.-

2 LA SENTENZA

Il TAR Puglia, **con la sentenza n. 655/2026**, ha accolto il ricorso.-

Secondo il Tribunale, la legge statale pone un principio chiaro: l'abbattimento degli **alberi di ulivo** è vietato, salvo ipotesi eccezionali e tassative.-

Il divieto è la regola e

la deroga deve restare eccezione-.-

Per il TAR, la Regione non poteva trasformare, con una delibera di Giunta, una disciplina eccezionale in un regime autorizzatorio molto più ampio.-

La sostituzione dell'**oliveto** con altra coltura non è un semplice “miglioramento fondiario”: è, di fatto, la cancellazione dell'**oliveto**.-

Allo stesso modo, la qualificazione degli impianti da fonti rinnovabili come opere di pubblica utilità non può comportare automaticamente il diritto di abbattere gli **ulivi**.-

Sono piani normativi diversi: da un lato la disciplina energetica, dall'altro la tutela degli **olivi**, del paesaggio rurale e della biodiversità.-